

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LATINA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei giudici:  
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente  
Dott.ssa Alessandra Lulli Giudice  
Dott.ssa Elena Saviano Giudice relatore  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento ex artt. 630 e 178 c.p.c. iscritto al n. XXXX del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, all'esito della camera di consiglio del 29.11.2022;

TRA

**CREDITRICE**

reclamante

E

**DEBITORE**

reclamato

Oggetto: reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Sentenza n. XXXX/2022 pubbl. il 05/12/2022

RG n. XXXX/2022

Con atto depositato il 12.4.2022, la **CREDITRICE** ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, resa in data 5.04.2022 e comunicata in data 8.04.2022, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento che aveva originato la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. XX/2021, in ragione del mancato deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, dell'attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento.

La odierna reclamante, a mezzo del proprio procuratore, ha contestato il provvedimento impugnato, deducendo come, contrariamente a quanto argomentato dal G.E., la sanzione di inefficacia di cui al comma III dell'art. 557 c.p.c. sarebbe collegata esclusivamente al decorso del termine di 15 giorni imposto dalla norma e non anche alla mancata attestazione di conformità delle copie degli atti allegati alla nota di iscrizione; ove, infatti, il legislatore avesse inteso ricollegare l'inefficacia del pignoramento anche alla mancata attestazione di conformità degli atti, lo avrebbe previsto nel comma II della medesima norma, imponendo il deposito delle copie conformi "a pena di inefficacia"; di conseguenza, l'omesso deposito dell'attestazione di conformità nel termine di 15 giorni andrebbe valutato alla stregua di una mera irregolarità sanabile, anche successivamente mediante l'ordine del giudice.

La reclamante ha pertanto chiesto al Tribunale, in accoglimento del reclamo, di riformare l'ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva n. XX/2021.

Il **DEBITORE**, esecutato, al quale il reclamo è stato ritualmente comunicato ai sensi di legge, si è costituito opponendosi all'accoglimento del reclamo.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

L'art. 557 comma II cod. proc. civ., nel prescrivere che "...il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, non si limita a statuire che il deposito deve avere ad oggetto le copie del titolo, dell'atto di precetto e del pignoramento ma specifica che tali copie debbono essere 'conformi' agli originali.

La ratio della precisazione va rinvenuta, come correttamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione, nella necessità di evitare che determinati atti e/o documenti, indispensabili non soltanto per la regolare instaurazione del giudizio, ma anche per la sua prosecuzione – i quali prima della modifica della norma dovevano essere prodotti in originale - siano depositati nel fascicolo con forme inadeguate a permettere i dovuti controlli da parte del Giudice dell'esecuzione; l'attestazione di conformità rilasciata dai difensori,

*Sentenza, Tribunale di Latina, Pres. De Cinti, Rel. Saviano, del 05/12/2022, n. 2281*

infatti, non è una mera formalità ma una necessità funzionale al corretto incedere del processo, tanto che, attraverso la stessa, resa da un soggetto che a tal fine è considerato un vero e proprio pubblico ufficiale, l'ordinamento attribuisce alla copia depositata il massimo valore probatorio attribuibile ad un documento, quello cioè dell'atto pubblico, e permette al Giudice ed alle altre parti processuali di rapportarsi alla copia come se fosse il documento originale (cfr. Tribunale di Latina sentenza 18.05.2021).

Ciò premesso, per effetto della citata previsione, appare evidente che l'inciso di cui al terzo comma della medesima norma, nel prevedere espressamente che "il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore", non può che riferirsi al deposito delle copie conformi, le uniche che soddisfano la norma di cui al comma 2.

In quest'ottica, il mancato od incompleto deposito dei documenti richiesti dalla norma deve essere equiparato al loro deposito senza attestazione di conformità, determinandosi in entrambi i casi l'arresto della procedura per violazione di un termine decadenziale; detta problematica non può ridursi – come argomentato dal reclamante – ad una mera irregolarità né appare sanabile ai sensi del terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., in quanto, da un lato, verrebbe contraddetta la natura prescrittiva della disposizione e la specifica sanzione prevista per il mancato o parziale adempimento al comando e, dall'altro, verrebbe estesa all'ipotesi della violazione di un termine di decadenza una categoria logico giuridica (quella del raggiungimento dello scopo) afferente la nullità degli atti processuali.

Per le ragioni svolte, il reclamo va pertanto rigettato, con condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore dei reclamati, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande della reclamante, così dispone:

- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante **CREDITRICE** al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del reclamante in euro 1.700,00 per compensi (di cui euro 900,00 per la fase di studio e euro 800,00 per la redazione delle memorie ex art. 178 c.p.c.), oltre accessori (IVA, c.p.a e rimb. Forf. al 15%) da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Latina, nella Camera di Consiglio del 29.11.2022

il Presidente  
dott. Pier Luigi De Cinti

il Giudice estensore  
dott.ssa Elena Saviano

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***